

COMUNE DI ALSERIO

PROVINCIA DI COMO

STUDIO PRELIMINARE

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

AI SENSI DELLA LEGGE 447/95

Ing. Oliviero Guffanti

Tecnico competente in acustica ambientale

Decreto del Presidente della Regione Lombardia n°4642 del 27.10.1997

Ing. Fabio Cortelezzi

Tecnico competente in acustica ambientale

Decreto del Presidente della Regione Lombardia n°41 del 08.01.2003

Giugno 2008

Sommario

INTRODUZIONE	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	4
Normativa nazionale	4
Normativa regionale	8
Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	11
Classe I - aree particolarmente protette	11
Classe II - aree prevalentemente residenziali	12
Classe III - aree di tipo misto	12
Classe IV - aree di intensa attività umana	12
Classe V - aree prevalentemente industriali	12
ANALISI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE	13
Individuazione delle localizzazioni di interesse dal punto di vista acustico	20
Analisi principali infrastrutture di trasporto	22
Classificazione arterie stradali	24
Individuazione delle fasce di pertinenza e dei potenziali casi critici	26
Proposta di azzonamento	26
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	28
METODOLOGIA ANALITICA UTILIZZATA PER LE SCELTE DI PRIMO AZZONAMENTO	29
IPOTESI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	30
Zone di classe I: aree particolarmente protette	30
Zone di classe II: aree prevalentemente residenziali	31
Zone di classe III: aree di tipo misto	32
Zone di classe IV: aree di intensa attività umana	33
Zone di classe V: aree prevalentemente industriali	34
Zone di classe VI: aree esclusivamente industriali	35
ACQUISIZIONE DATI ACUSTICI RELATIVI AL TERRITORIO	36
RELAZIONI DI CONFINE	37

Introduzione

Per zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, cioè in classi acustiche stabilite dal DPCM 14.11.97; a ciascuna delle quali sono assegnati dei valori limite di emissione, dei valori limite assoluti di immissione e dei valori di qualità.

Il compito dell'Amministrazione è quello di garantire una buona qualità della vita e tutelare i cittadini ma anche quello di tutelare l'attività produttiva, per questo si rende necessario trovare un compromesso tra le esigenze dei residenti e degli imprenditori.

Il piano di azionamento acustico è lo strumento principale di programmazione dell'uso del territorio contemplato dalla legge quadro sull'inquinamento acustico; tale piano è l'indispensabile strumento di prevenzione che consente una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico.

Tuttavia esso acquista pieno significato soltanto alla luce degli altri strumenti di prevenzione e risanamento acustico previsti dalla legge stessa ed in particolare dai piani di risanamento delle imprese e dello stesso Comune, dell'aggiornamento del regolamento di igiene comunale, delle procedure di valutazione di impatto acustico, dei protocolli di esecuzione delle verifiche e della destinazione delle entrate derivanti dal regime sanzionatorio.

Con la zonizzazione acustica si vuole affrontare il problema di rendere compatibile lo svolgimento delle diverse attività sulla base del rumore ad esse connesso o per esse accettabile con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.

Alla luce di questo, si ritiene che lo scopo essenziale del Piano di Azionamento Acustico sia quello di costituire lo strumento di programmazione di base per la regolamentazione del rumore prodotto dalle attività umane. Come tale presenta un alto valore intrinseco inserito in una visione più generale della strategia di gestione ambientale.

Tale piano non è da intendersi come uno strumento statico e disgiunto dagli altri strumenti urbanistici e come tale appare ragionevole che un Comune possa variare a distanza di tempo ed in ragione di mutate realtà, la classificazione adottata.

Un recente studio svolto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità su un centinaio di città d'Italia rivela che i limiti massimi di tollerabilità al rumore vengono superati costantemente nei periodi diurni e ancor di più nei periodi notturni.

Sempre secondo l'OMS il 45% degli italiani convive con livelli di rumore compresi tra 70 e 75 decibel, valori già potenzialmente all'origine di patologie di malattie psicosomatiche (es. disturbi del sonno), mentre valori superiori possono provocare l'insorgere di tachicardia, variazioni della pressione arteriosa e della capacità respiratoria, gastrite, nausea, alterazioni della vista.

Tra le cause principali dell'inquinamento acustico si sono rivelati essere il rumore prodotto dal traffico veicolare (la rumorosità media di una strada di una grande città è passata dai 50 dB(A) degli inizi del novecento per raggiungere gli 80-85 dB(A) di oggi), dalle attività produttive e da quelle legate al tempo libero.

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

La classificazione del territorio comunale è stata effettuata adottando i criteri contenuti nelle normative di seguito elencate.

- **Il D.P.C.M. 01.03.1991**
- **La legge n°447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"**

Dal 1997 l'accelerazione nell'attuazione della Legge quadro sul rumore ha portato il legislatore a cercare di colmare la carenza di un preciso quadro di riferimento, tant'è che sono stati emanati i numerosi decreti attuativi che sotto riportiamo:

- D.M. 31-10-97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- D.P.C.M. 14-11-97 "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore";
- D.P.C.M. 5-12-97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.P.R. 11-12-97 n. 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
- D.M. 16-3-98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. 31-3-98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.R. 18-11-1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

I limiti massimi di esposizione al rumore furono fissati dal DPCM 01/03/1991. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore sia negli ambienti esterni che nell'ambiente abitativo fu emanato in attuazione della legge 349/86 che, nell'istituire il Ministero dell'Ambiente, assegnava al Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, il compito di proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativamente ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore in ambienti esterni e interni.

Costituiscono parte integrante del Decreto due Allegati –l'uno che fornisce l'insieme delle definizioni tecniche utili all'applicazione della norma e l'altro che riporta le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico– e due Tabelle che forniscono, rispettivamente, la classificazione in zone che i Comuni devono adottare ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti e i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti stabiliti in ragione delle classi di destinazione d'uso del territorio.

In attesa dell'articolazione in zone dei territori comunali sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM, vengono temporaneamente fissati i limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse in relazione alle zone omogenee del DM 1444/68.

Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto propone un'articolazione del territorio comunale in sei classi che poi è stata confermata anche dai successivi dettami legislativi. Nel 1995 viene emanata in Italia la prima legislazione organica in materia di rumore, la "Legge

447/95: Legge Quadro sull'inquinamento acustico". Essa si compone di 17 articoli e fornisce un quadro di riferimento generale da specificare attraverso Decreti Attuativi e Leggi Regionali.

Con la Legge Quadro viene introdotta una definizione del termine "inquinamento acustico" di gran lunga più ampia rispetto a quella fornita dal DPCM del '91 per il termine "rumore".

In particolare, l'inquinamento acustico viene inteso come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali e dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Oltre alla definizione di inquinamento acustico, vengono fornite le definizioni di ambiente abitativo,

che riprende quella già contenuta nel DPCM del '91, e di sorgenti sonore fisse e mobili. Inoltre, rispetto al DPCM del '91 che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità.

Ai Comuni, nell'ambito della ripartizione delle competenze, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;
- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;
- la predisposizione e l'adozione dei piani di risanamento;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni
- di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l'utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità e di polizia municipale;
- l'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti massimi fissati per la zona.

La Legge Quadro, dunque, richiamando l'obbligo della zonizzazione acustica del territorio comunale –ossia la suddivisione del territorio in zone caratterizzate da limiti massimi di esposizione al rumore definiti in funzione delle attività svolte in ciascuna zona– sembra orientata alla ricerca di un'armonizzazione tra le esigenze di protezione dal rumore e gli aspetti inerenti alla pianificazione urbanistica e dei trasporti, evidenziando la necessità di affrontare il fenomeno dell'inquinamento acustico attraverso "strategie d'area", contrapposte alla logica dell'intervento puntuale che ha a lungo guidato sia l'azione comunitaria che quella nazionale.

Di particolare importanza è il D.P.C.M. 14.11.97 che stabilisce i valori limite delle sorgenti sonore in attuazione all'art.3, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995 n° 447.

Tali valori sono da riferirsi alle classi di destinazione d'uso del territorio comunale determinate dalla Tabella A di seguito riportata:

Tabella A: classificazione del territorio comunale

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

In particolare vengono determinati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazioni d'uso adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26.10.1995 n° 447.

Nel dettaglio i valori di cui sopra sono i seguenti:

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	<i>notturno (22.00 - 06.00)</i>
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	<i>notturno (22.00 - 06.00)</i>
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A)

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>Diurno (06.00 - 22.00)</i>	<i>notturno (22.00 - 06.00)</i>
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

L'articolo 4 del D.P.C.M. di cui sopra fissa inoltre i valori limite differenziali di immissione in 5 dB per il periodo diurno e in 3 dB per il periodo notturno, stabilendo anche i casi in cui detti limiti non si debbano applicare.

L'articolo 6 del D.P.C.M. stabilisce i valori di attenzione così come definiti dall'art. 2 lettera g) della legge 26.10.1995 n° 447 determinandoli in funzione dei valori limiti assoluti di immissione.

Normativa regionale

La normativa regionale è essenzialmente costituita dagli elementi sotto esposti:

- Le **linee guida per la zonizzazione del territorio comunale** emanate dalla Regione Lombardia con provvedimento n° 5/37724 del 25.06.1993
- La **circolare della Regione Lombardia del 04.09.1996** prot. 54872
- La **Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13: “Norme in materia di inquinamento acustico”**
- Deliberazione di **Giunta Regionale n. VII / 9776 del 2 luglio 2002** approvazione del documento **“Criteri tecnici di dettaglio della classificazione acustica del territorio comunale”**.

Sono inoltre stati considerati i dettami dei progetti di legge presentati in Regione Lombardia. Tale strumento non presenta validità giuridica ma comunque merita la giusta attenzione come strumento propositivo.

Le linee guida per la zonizzazione del territorio comunale emanate dalla Regione Lombardia con provvedimento n° 5/37724 del 25.06.1993 forniscono indicazioni mirate all'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di risanare quelle dove sono riscontrabili livelli di rumorosità che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione. In particolare i criteri generali sono i seguenti:

- a) gli strumenti di pianificazione vigenti e le relative destinazioni d'uso previste costituiscono un primo punto di riferimento per la zonizzazione acustica;
- b) evitare l'eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite anche al fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabili le destinazioni d'uso acusticamente compatibili (l'unità di pianificazione minima è l'isolato);
- c) evitare di avere zone con valori limite che differiscono per più di 5 decibel (criterio da applicare in modo rigoroso per i nuovi insediamenti e flessibili per gli insediamenti esistenti);
- d) la zona acustica può comprendere aree a destinazione urbanistica diversa;
- e) le attività commerciali, artigianali, industriali vanno interpretate rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite ed all'estensione dell'area influenzata dal punto di vista acustico.

La classificazione delle sorgenti fisse e delle arterie di traffico stradale e ferroviario costituisce un insieme di dati essenziale per la predisposizione della zonizzazione acustica.

Elaborata una prima ipotesi di zonizzazione acustica occorre verificare le situazioni in prossimità delle linee di confine fra le zone e la congruenza con le zonizzazioni dei comuni limitrofi.

La circolare della Regione Lombardia del 04.09.1996 prot. 54872 inerente l'applicazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95 in merito alla zonizzazione acustica, in attesa della emanazione dei criteri per la zonizzazione da parte della Regione stessa come previsto dall'art 4 comma 1 lettera a) della legge citata, fornisce alcune indicazioni alle amministrazioni comunali. In particolare :

punto 1: viene ricordato che la legge 447/95 fa salve le azioni espletate dai Comuni ai sensi del D.P.C.M. 01.03.1991 e quindi anche i piani di zonizzazione già adottati;

punto 2: si sostiene che i Comuni sono in grado di iniziare la predisposizione del piano di zonizzazione acustica facendo riferimento alle tabelle 1 e 2 del D.P.C.M. 01.03.1991, alle linee guida della regione Lombardia e alla legge 447/95;

punto 4: si determina che allo stato attuale, in attesa che vengano emanati i decreti attuativi della legge 447/95 inerenti anche i limiti di zona, per la zonizzazione si deve far riferimento ai limiti riportati nella tabella 2 dell'allegato B del D.P.C.M. 01.03.1991.

La Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13 è composta di 20 articoli raggruppati in tre titoli. Le finalità della Legge Regionale sono le seguenti:

- a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- b) prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili ed accettabili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- c) perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
- d) promuovere piani e programmi di interventi, sia generali che specifici, finalizzati al miglioramento della qualità acustica dell'ambiente;
- e) promuovere iniziative di educazione ed informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

Vengono inoltre fissati i seguenti criteri di base per la redazione della zonizzazione acustica:

- a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il confine diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A);
- c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB(A); in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 447/95, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto dalla lettera b);
- d) non possono essere ricomprese in classe I, di cui la d.p.c.m. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;
- e) non possono essere ricomprese in classi inferiori alla IV le aree che si trovano all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri,

le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;

- f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;
- g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;
- h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;
- i) solo per le aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;
- j) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;
- k) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

Per quanto concerne i criteri tecnici di dettaglio della zonizzazione acustica si rimanda ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale.

Il provvedimento di Giunta Regionale n. VII / 9776 del 2 luglio 2002 ha stabilito nell'allegato tecnico i "Criteri tecnici di dettaglio della classificazione acustica del territorio comunale" di seguito, per le parti di interesse, riassunti.

Infrastrutture stradali

Si premette che all'interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona.

Si possono individuare quattro categorie di vie di traffico:

- traffico locale (classe II);
- traffico locale o di attraversamento (classe III);
- ad intenso traffico veicolare (classe IV);
- strade di grande comunicazione (classe IV).

Ai fini della suddivisione in categorie delle infrastrutture stradali occorre far riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice delle strade) e successive modifiche ed integrazioni. Le strade di quartiere o locali vanno considerate come parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica; per esse non si ha fascia di pertinenza.

Le strade di intenso traffico veicolare sono strade di tipo D inserite nell'area urbana. Le strade di grande comunicazione sono le strade classificate come di tipo A, B e D.

Per quanto riguarda la distinzione tra le aree di classe IV e quelle di classe III in relazione alla componente traffico, è necessario esaminare caso per caso la tipologia dell'infrastruttura viaria e delle aree urbanizzate che la stessa attraversa.

Per le strade urbane va considerato il volume e la composizione del traffico. La presenza di una elevata percentuale di mezzi pesanti o di intensi flussi di traffico porta alla conseguenza di inserire in classe III o IV una striscia di territorio la cui ampiezza è funzione delle schermature.

Infrastrutture ferroviarie

Il rumore ferroviario è normato dal DPR 18 novembre 1998, n. 459 che individua delle fasce di pertinenza all'interno delle quali l'infrastruttura non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica comunale, ma solo a quelli stabiliti dal decreto medesimo.

L'Allegato A del D.P.C.M. 14.11.1997 indica la classe IV per le aree poste in prossimità di linee ferroviarie; tuttavia ciò non esclude una diversa classificazione in funzione delle caratteristiche delle aree vicine all'infrastruttura ferroviaria e del traffico che si svolge presso la stessa.

Attività ed aree di rispetto aeroportuali

Per le aree poste all'interno delle zone di rispetto degli impianti aeroportuali non si può individuare una classe inferiore alla IV. alle aree poste nella zona B di rispetto aeroportuale si deve attribuire preferibilmente la classe V. All'interno delle zone di rispetto A, B, C non si applicano al rumore derivante dall'attività aeroportuale i limiti stabiliti per l'insieme delle altre sorgenti dalla zonizzazione acustica individuata ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14.11.1997.

Infrastrutture ed impianti produttivi e commerciali

Le attività vanno analizzate in termini di densità nell'area. Gli aspetti da considerare sono, oltre che le sorgenti sonore utilizzate, anche l'intensità di manodopera e il trasporto delle merci in relazione al traffico stradale indotto.

Il numero di esercizi commerciali e/o terziarie che gravitano nell'area può aver rilievo sia per le emissioni dirette che per quanto riguarda il traffico veicolare indotto.

Nell'area con presenza di attività artigianali e di piccoli insediamenti industriali, oltre che di insediamenti abitativi, che sono individuate dal PRG come zona D, ma che per tipologia e caratteristiche costruttive degli opifici siano tali da rispettare sia nel periodo diurno che notturno i limiti di rumore imposti dalla zona IV o III, il comune può attribuire una di queste classi all'area.

Le aree prospicienti i parcheggi e le aree di accesso di centri commerciali e ipermercati sono da classificare preferibilmente in classe IV.

Circa la presenza di uffici ed attività commerciali in area industriale viene riconfermato quanto in precedenza espresso dal legislatore.

Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Non vi è l'obbligo di individuare le aree destinate a spettacolo temporaneo. La necessità nell'individuazione di tali aree vi è solamente per i comuni che intendono caratterizzare aree nelle quali si svolgano in più occasioni durante l'anno, manifestazioni, spettacoli, fiere che per la loro natura hanno significative emissioni sonore.

NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI SECONDO QUANTO STABILITO DAI "CRITERI TECNICI DI DETTAGLIO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE".

Classe I - aree particolarmente protette

L'esigenza di garantire la tutela dal rumore in alcune aree anche piccole fornisce una valida motivazione di individuazione di una zona di classe I.

Le aree scolastiche ed ospedaliere con gli annessi parchi e giardini, vengono classificate in classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti anche ad altre destinazioni.

I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuola, le aree verdi di quartiere vanno classificati in relazione al contesto di appartenenza, pertanto potranno essere adottate anche classi diverse dalla classe I.

Le aree residenziali rurali da inserire in classe I sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Le aree destinate a parchi ed i beni paesistici e monumentali almeno limitatamente alle parti di interesse naturalistico devono essere poste in classe I.

Le aree cimiteriali vanno anch'esse di norma poste in classe I, ma possono anche essere inserite in classe II o III.

Classe II - aree prevalentemente residenziali

Possono rientrare in questa classe le zone residenziali, sia di completamento che di nuova previsione, e le zone a verde privato così come classificate negli strumenti urbanistici.

In tali aree non si deve rilevare la presenza di attività produttive, artigianato di servizio con emissioni sonore significative, attività commerciali non direttamente funzionali alle residenze esistenti e non siano presenti infrastrutture di trasporto oltre quelle locali.

I centri storici, salvo quanto detto per le aree di particolare interesse storico-artistico-architettonico, di norma non vanno inserite in classe II; vista la densità di popolazione nonché la presenza di attività commerciali ed uffici, ad esse dovrebbero essere attribuite classi superiori.

Classe III - aree di tipo misto

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, etc, le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Classe IV - aree di intensa attività umana

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate ad alta densità di popolazione e da levata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali o piccole industrie.

Sono inserite in questa classe poli fieristici, centri commerciali, ipermercati, impianti distributori di carburante ed autolavaggi, depositi di mezzi di trasporti e grandi autorimesse, porti lacustri o fluviali.

Le aree con limitata presenza di piccole industrie da identificarsi con le zone di sviluppo promiscuo residenziale-produttivo.

Classe V - aree prevalentemente industriali

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Classe VI - aree esclusivamente industriali

La caratteristica delle aree esclusivamente industriali è quella di essere destinate ad una forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale. Può essere presente una limitata presenza di attività artigianali. L'area deve essere priva di insediamento abitativi ma è ammessa l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia le abitazioni dei custodi e/o titolari delle aziende.

Analisi del piano regolatore generale

Preliminarmente alla redazione vera e propria di un piano di zonizzazione acustica sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

- piano regolatore generale;
- piani attuativi;
- studi sul traffico;
- zonizzazioni acustiche dei comuni limitrofi;
- dati sugli inconvenienti igienici riguardanti l'inquinamento acustico (esposti di cittadini o associazioni, atti conseguenti, ecc.);
- localizzazione e descrizione dei complessi scolastici;
- localizzazione e descrizione delle case di cura, ospedali, centri per anziani, ecc...;
- localizzazione e descrizione dei parchi;
- individuazione, in funzione della tipologia del territorio (strade, insediamenti produttivi ecc.) e della popolazione residente, di punti di stazionamento significativi per l'esecuzione di misurazioni.

Come si può ben valutare il piano di azionamento acustico è strettamente legato all'uso del territorio e pertanto ai suoi principali strumenti di pianificazione: Piano Regolatore Generale, Piani Particolareggiati, Piano Urbano del Traffico. Questi ultimi strumenti di programmazione urbanistica e viabilistica costituiscono anche dei mezzi ordinari di intervento che possono esprimere più compiutamente e propriamente la loro potenzialità ed efficacia alla luce del Piano di Risanamento Acustico Comunale.

Il comune di Alserio è un piccolo comune caratterizzato dalla presenza dell'omonimo lago e da un tessuto a carattere prevalentemente residenziale a bassa densità.

Il territorio comunale è tutto sottoposto a vincolo paesaggistico. In questi ambiti l'edificazione ed ogni intervento è pertanto sottoposto alle norme della legge 29.06.1939 n.° 1497 e successive modifiche e integrazioni.

L'edificazione non ha portato alla saturazione edilizia del territorio se non attorno ai nuclei di primaria formazione che gravitano attorno alle piazze Mazzini e Bozzotti.

La parte ad est del paese non è sostanzialmente urbanizzata e ricade nell'area del vincolo paesaggistico del Parco Naturale della Valle del Lambro.

Le recenti espansioni edificatorie sono contenute e non danno luogo ad aree di particolare criticità.

Per definire le parti insediate ai centri principali sono da aggiungere alcuni agglomerati di antica edificazione costituiti principalmente da cascine isolate e piccoli nuclei abitativi insediati attorno ad essi, tra cui citiamo Rinasca, Galgiana e Tassera.

A confermare la vocazione naturalistica del sito si sottolinea che, come si evince dal PRG comunale, nelle zone di rispetto ambientale, evidenziate dall'azionamento e finalizzate alla salvaguardia ambientale o a filtro tra destinazioni diverse, è vietata qualsiasi edificazione fatta eccezione per opere di urbanizzazione e di mantenimento del verde.

Le zone residenziali presenti, sono destinate prevalentemente alle abitazioni ed alle funzioni complementari (ricreative-culturali-commerciali di modesto traffico indotto di servizio) ed integrative (parcheggi-aree verdi-campi da gioco- ecc.).

Il territorio del comune di Alserio è di circa 1,9 Km² e conta 1.110 abitanti¹ con una conseguente densità inferiore a 600 ab/Km². Ne deriva un territorio abbastanza radamente abitato, tuttavia tale considerazione deve essere corretta tenendo conto che la parte urbanizzata del territorio è stimata come inferiore alla metà dello stesso (l'area restante è di tipo agricolo o a parco) per cui la densità relativa all'urbanizzato è di fatto maggiore del dato di calcolo.

Dal punto di vista orografico, il territorio del comune risulta compreso tra i 260 e i 348 metri sul livello del mare, pertanto presenta un'escursione altimetrica non trascurabile (pari a 88 metri). Tale conformazione è tipica dei territori della fascia prealpina.

Le caratteristiche del territorio ed il posizionamento nei confronti del capoluogo di Provincia fanno di Alserio un comune a vocazione residenziale, caratterizzato però da una bassa densità di attività produttive.

Le principali attività produttive sono di tipo industriale-artigianale (occupano circa il 75% della forza lavoro), le attività di servizio e amministrative sono marginali. La forza lavoro impegnata è di circa 400 addetti. Tra le aziende di tipo industriale-artigianale, alcune sono di media dimensione.

La predisposizione del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale è stata preceduta da una analisi degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune in oggetto, con particolare riferimento allo strumento urbanistico attualmente vigente.

Le zone per insediamenti abitativi sono quelle classificate come A, B e C con le relative sottozone. All'interno di dette zone, laddove la situazione dell'urbanizzato lo richiedeva, sono stati individuati dei piani attuativi.

La tipologia edilizia prevalente per il tessuto abitativo è quella della costruzione isolata di altezza limitata o di corte lombarda per edifici di più antica conformazione.

Le zone omogenee A sono individuate come aree di recupero. Questa zona prevede la conservazione delle caratteristiche ambientali, il miglioramento ed il risanamento degli edifici per favorire la permanenza nella zona delle famiglie attualmente insediate e rivitalizzare l'area.

La zona omogenea è suddivisa a sua volta in alcune sottozone:

- Zona A1 - edifici consolidati.

Caratterizza gli edifici tradizionali del vecchio nucleo, abitati ed in buono stato di conservazione.

- Zona A2 - edifici da recuperare a scala di fabbricato

Tali edifici sono in parte disabitati ed insalubri.

- Zona A3 - edifici di irrilevante valore da recuperare

Sono per lo più edifici complementari alla residenza e a destinazione rurale.

- Zona A4 - edifici da demolire

Si tratta di edifici insignificanti, mai abitati e posti in posizione di fastidio al reticolo del vecchio nucleo. Per gli stessi è ammessa solo la demolizione.


- Zona A5 - edifici caratteristici da conservare

Si tratta di edificio caratteristico dell'epoca delle filande, costruito in mattoni pieni a vista, con porzione di ciminiera a pianta quadrata.

¹ Dati del censimento generale dell'anno 2001

Si tratta della parte di territorio ricompresa nel raggio di mt. 200 dal punto dove sgorgano le sorgenti d'acqua che alimentano l'acquedotto dei Comuni limitrofi, oltre che l'Acquedotto Brianteo.

L'individuazione delle aree a destinazione residenziale è sotto riportata come estratto del PRG comunale.



Le zone omogenee D sono le parti di territorio comunale destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

La zona omogenea è suddivisa a sua volta in alcuni sottozone:

– Zona D1 (Industriale).

Gli edifici presenti sono utilizzati per la produzione industriale, per magazzini e depositi, per attività complementari ed integrative delle funzioni produttive, per uffici e servizi di pertinenza delle attività insediate o insediabili.

La destinazione d'uso residenziale, nei limiti consentiti, è consentita solo se complementare ad attività produttiva già insediata o da insediare contemporaneamente.

– Zona D2 - Artigianale.

I fabbricati sono finalizzati alla produzione ed alle attività di servizio complementari come: residenza, servizi, uffici, magazzini e depositi.

– Zona D3 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE.

Sono aree ubicate in prossimità del lago, a ridosso della zona delimitata come Parco Naturale all'interno del P.T.C. del Parco Regionale della Valle del Lambro.


– Zona D4 - Commerciale.

Si tratta di area edificata con tale destinazione, da riconfermare.

Le attività commerciali sono insediabili nelle zone residenziali.

I grandi negozi (superficie di vendita superiore a mq. 400), sono esclusi dalle zone A di recupero e dalle zone B, mentre sono ammessi in zone C.

L'individuazione delle aree a destinazione produttiva è sotto riportata come estratto del PRG comunale.



Le zone omogenee E sono le parti del territorio comunale esterne al contesto urbanizzato del settore agricolo: prative, incolte, boscate, identificabili con le funzioni di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio e dell'equilibrio ecologico e naturale.

La zona omogenea è suddivisa a sua volta in alcuni sottozone:

– Zona E1 - Agricola.

Trattasi di aree in cui è consentito l'esercizio delle attività agricole dirette o connesse con l'agricoltura.

In questa zona sono consentite costruzioni per attrezzature agricole legate alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento degli animali numericamente commisurati al consumo della produzione dell'azienda agricola, nonché residenza rurale per alloggiare il conduttore del fondo dell'azienda agricola ed i loro dipendenti nel rispetto dei seguenti parametri:

Non è consentita la realizzazione di insediamenti per allevamenti di tipo intensivo-industriale, né per industrie di trasformazione e di conservazione dei prodotti agricoli.

I fabbricati esistenti in zona E1 potranno essere recuperati per l'uso agro-turistico secondo le leggi in vigore.

– Zona E2 - Boschiva.


Si tratta di aree a verde boscato da conservare. Alcuni ambiti ricadono nel piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale della Valle del Lambro.

– Zona E3 - di interesse ecologico ed ambientale.

Sono aree agricole, coltivabili a prato e seminativo di particolare interesse ambientale.

Dette aree, ricadono nella perimetrazione del Parco Regionale della Valle Lambro e pertanto dovranno osservare anche le norme più restrittive del P.T.C. dell'Ente Parco, sia generali che in particolare quelle dell'art.10 dell N.T.A. del P.T.C.

L'individuazione delle aree a destinazione agricolo-boschiva è sotto riportata come estratto del PRG comunale.



A completare il PRG vi sono le aree per attrezzature pubbliche di interesse comunale. Queste zone sono riservate alle aree per servizi-attrezzature pubbliche e di interesse generale. Queste zone individuano gli spazi per attrezzature pubbliche e collettive prescritti dal D.M. n.° 1444 del 02.04.1968 ed integrati dalle L. R. n.° 51/75 e 1/2001.

Essi si articolano in:

- aree per l'istruzione;
- aree per attrezzature di interesse comune;
- aree per verde pubblico;
- aree per parcheggi.

L'individuazione delle aree a destinazione di standars è sotto riportata come estratto del PRG comunale.



Inoltre una parte del territorio è destinato alle zone di rispetto che sono state individuate a salvaguardia delle infrastrutture primarie, dei corsi d'acqua, dei pozzi e del cimitero.

Le zone per insediamenti di tipo produttivo in senso lato sono quelle zone destinate in modo specifico alla realizzazione di strutture per le attività economiche, siano esse di carattere produttivo che per attività del settore secondario e terziario, per il deposito e la conservazione dei prodotti e per attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

La localizzazione dei centri di vita civile (uffici amministrativi pubblici, uffici postali) può essere semplificativamente individuata in contiguità del centro storico.

Gli edifici per l'istruzione costituiti dalla scuola materna e dalla scuola elementare di seguito segnalate:

- ⇒ Scuola materna Alserio di via Carcano;
- ⇒ Scuola elementare Aldo Moro di via Papa Giovanni.

L'edificio di culto di maggior importanza è costituito dalla Chiesa Parrocchiale di San Clemente.

Il campo santo è collocato in posizione periferica lungo via Don Guanella.

Il municipio è collocato in via Carcano.

I centri di vita mercantili (di beni e servizi) si sono essenzialmente sviluppati lungo le principali vie di comunicazione ed attorno al nucleo di più antica costituzione (identificato come centro storico)

Le direttrici preferenziali di espansione e sviluppo sia di tipo residenziale che produttivo sono essenzialmente di tipo infrastrutturale.

Tra le diverse abitazioni di pregio presenti, si segnalano diverse ville di particolar pregio presenti sia nel centro storico che in ambiti isolati (es. Villa Tassera).

Individuazione delle localizzazioni di interesse dal punto di vista acustico

In accordo con i “Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica” si è proceduto con l’individuazione delle seguenti localizzazioni:


- a) **impianti industriali significativi:** principalmente si tratta delle attività a carattere strettamente produttivo significative dal punto di vista del rumore direttamente o indirettamente² emesso. Le stesse gravitano essenzialmente su via Milanese.
- b) **ospedali, scuole, parchi ed aree protette:** non sono presenti ospedali o case di cura. Il campo santo è su via Don Guanella. La localizzazione dei più importanti centri di vita civile (municipio, scuole) e centri di vita religiosi (Chiesa parrocchiale) è collocata tra le piazze Mazzini e Bozzotti. Come aree protette di interesse generale sono identificabili anche quelle parti di territorio destinate a parco di salvaguardia ambientale, rientranti nel Parco Naturale della Valle del Lambro.
- c) **distribuzione sul territorio di aree artigianali, commerciali, terziarie, etc.:** esse sono localizzate principalmente nella parte ovest del territorio in posizione prossima alle principali arterie di traffico stradale, verso il Comune di Orsenigo.

Si allega stralcio planimetrico con individuazione delle aree sopra descritte limitatamente alla parte urbanizzata del territorio.

² Per esempio generato dal traffico indotto

Legenda dei colori in uso:

- ⇒ Impianti industriali significativi: colore rosso
- ⇒ Scuole, edifici pubblici: colore magenta
- ⇒ Parchi ed aree protette: colore verde
- ⇒ Aree artigianali commerciali terziarie: colore azzurro
- ⇒ Edifici di culto, cimiteri: colore blu



Analisi principali infrastrutture di trasporto

Particolare attenzione è stata posta al sistema delle vie di comunicazione e dello sviluppo stradale al fine di individuare le tipologie delle strade (arterie di traffico locale, arterie di traffico locale di attraversamento, arterie di intenso traffico veicolare, arterie di grande comunicazione).

Le principali direttrici di traffico sono strade di attraversamento in direzione nord-sud, tra cui la principale è la S.P. n. 40 che è collocata ai margini del Comune di Alserio a confine con il Comune di Orsenigo.

Il Comune di Alserio non ha elaborato uno specifico Piano Urbano Traffico, pertanto non si è in possesso di dati sulla composizione del traffico.

Premessa

Il presente paragrafo è stato predisposto per l'adeguamento previsto dal D.P.R. 30/3/2004, n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

Si sottolinea come il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.

Il Decreto definisce:

- a) **infrastruttura stradale**: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;.....
- i) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;
- l) **ricettore**: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla, data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
- m) **centro abitato**: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;
- n) **fascia di pertinenza acustica**: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

L'articolo 5 con le tabelle riportate in particolare fissa i valori limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti di tipo A, B, C, D, E ed F, indicando le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica ed i valori limiti di immissione in funzione del tipo di recettore.

In particolare le fasce di interesse, trattandosi di infrastrutture stradali esistenti, sono fissate come dall'allegato 1 tabella 2 sotto riportata.

Il disposto legislativo specifica inoltre che nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

TIPO DI STRADA	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A – Autostrade		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiata separata e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995			
F – locale		30				

I valori limite di immissione di cui sopra, devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 29 novembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i)³, e dall'articolo 10, comma 5⁴, della legge 26

³ L'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto...

⁴ Art. 10 Sanzioni Comma 5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui

ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 (Piani di risanamento acustico) della legge n. 447 del 1995.

L'articolo 6 del D.P.R. 142/04 tratta gli interventi necessari per il rispetto dei limiti.

Per le infrastrutture il rispetto dei valori stabiliti dal D.P.R. 142/04 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

Qualora tali valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzia l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica⁵, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

L'articolo 8 del D.P.R. 142/04 stabilisce gli interventi di risanamento acustico a carico del titolare.

In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/04.

In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, ampliamento, affiancamento e variante, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di immissione per le infrastrutture stradali sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili in cui possa insediarsi un ricettore, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Classificazione arterie stradali

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, nonché dall'allegato 1 del d.p.r. 142/04 che le suddivide in:

- A) autostrade;
- B) strade extraurbane principali;
- C) strade extraurbane secondarie;
- D) strade urbane di scorrimento;

al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al Comune piani di contenimento e abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

⁵ Fasce A e B di cui al D.P.R. 142/04

- E) strade urbane di quartiere;
- F) strade locali.

Il Comune di Alserio non ha elaborato il Piano Urbano Traffico, tuttavia è stata effettuata la classificazione delle strade sul territorio comunale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (“Nuovo Codice della Strada”) che prevede la seguente classificazione:

<i>Classificazione di cui al D.Lgs. 285/92</i>	<i>Identificativo della strada</i>
Strade di tipo A	----
Strade di tipo B	----
Strade di tipo C	<ul style="list-style-type: none"> • S.P. n° 40 – Via Milanese
Strade di tipo D	----
Strade di tipo E	Tutte le altre strade
Strade di tipo F	

Si evince che l’unica infrastruttura di traffico veicolare rilevante è costituita dalla S.P. n° 40 che consente il collegamento tra Anzano del Parco e Albavilla.

Tra le strade locali si segnalano quelle che consentono il collegamento con il centro storico che sono:

- via per Anzano;
- via per Carcano;
- via Carcano;
- via Sorgenti.

Per quanto riguarda la composizione del parco circolante sull’insieme delle infrastrutture stradali comunali, si può affermare che è prevalente la componente di tipo leggero sui tracciati di interesse locale. Il traffico pesante presenta percentuali rivelanti sulle direttrici extraurbane di interesse sovracomunale, con presenza tuttavia non trascurabile anche sulle strade di attraversamento.

Individuazione delle fasce di pertinenza e dei potenziali casi critici

L'individuazione delle fasce di pertinenza stradali è stata condotta solo per le strade di tipo C individuate per le quali valgono i limiti stabiliti per le infrastrutture rispettivamente classificate come Cb, pertanto secondo quanto riassunto dalla sottostante tabella:

CLASSIFICAZIONE STRADA	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
□ S. P. n° 40 – Via Milanese (Cb)	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55

Per le altre strade valgono i limiti della classificazione acustica del territorio.

In assenza di altre interpretazioni, ed in accordo con l'indirizzo di ritenere i Criteri per la classificazione in zone acustiche emanati dalla Regione del tutto compatibili con i contenuti del DPR 142/04, la scelta operata è quella di sovrapporre le fasce di pertinenza stradali alle scelte di azionamento come a riproporre una sorta di doppio limite nella stessa porzione di territorio (i valori di cui alla tabella del DPR 142/04 per le infrastrutture stradali i valori limite di immissione di cui al DPCM 14.11.1997 per tutte le altre attività). Si osserva che questo criterio è già contemplato dalla normativa per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie.

I limiti di tabella 2 di cui al D.P.R. 142/04 sono oggettivamente piuttosto alti, considerazione che nasce non tanto dalla tipologia della sorgente rumorosa (traffico veicolare) quanto dall'ampiezza delle fasce di pertinenza dove sono calati questi limiti.

Non si evidenzia la presenza all'interno della fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, di aree dove devono essere rispettati limiti più restrittivi (scuole, ospedali case di cura e di riposo).

I casi maggiormente critici sono relativi alle poche abitazioni sparse poste a distanza ridotta dalla S.P. n. 40 (Via Milanese), dove l'elevato carico di traffico possono generare situazioni particolarmente critiche, non si segnalano distanze particolarmente limitate delle case dal tracciato stradale.

Proposta di azionamento

Nelle planimetrie allegate alla presente relazione sono state indicate le fasce A e B relativamente alle strade classificate come di tipo A, B, C e D, mentre le fasce delle strade di tipo E e di tipo F (tutte le altre arterie) non sono state individuate per evidenti motivi di ridondanza del vincolo.

La nostra analisi si è comunque incentrata sulle arterie comunali che erano state classificate in maniera diversa rispetto alle aree circostanti riconoscendogli una certa importanza per ubicazione, traffico supportato, funzionalità di collegamento intercomunale.

La classificazione delle principali arterie di traffico fa esclusivamente riferimento ai limiti del DPR 142/04; per un migliore coordinamento con la classificazione acustica del territorio sono stati attuati i seguenti criteri di massima:

- strade classificate di tipo C – S.P. n° 40 via Milanese
 - classe IV per i primi 50 metri da bordo strada e classe III per ulteriori 100 metri da bordo strada.

Situazioni particolari sono state valutate in funzioni della classificazione delle zone adiacenti (per esempio dove vi era contiguità con aree produttive) che hanno determinato spesso ampliamento del limite di zona o l'innalzamento del limite con adozione di classi superiori.

Indicazioni per possibili approfondimenti strumentali e azioni di monitoraggio

Nell'individuare le situazioni meritevoli di approfondimento strumentale appare necessario tenere distinti l'ambito delle arterie stradali aventi gestori diversi dal Comune (classi A,B,C) da quello delle strade comunali (Classi D,E,F).

Nel primo caso vale la pena di identificare i recettori più esposti e ivi verificare il rispetto o meno dei valori limiti di cui alla Tabella 2 del DPR 142/04. In caso di mancato rispetto e di difficoltà a intraprendere piani di risanamento nel lungo periodo si procederà anche a verificare i limiti di cui all'art. 6 (all'interno delle abitazioni o dei recettori individuati), richiedendo, se del caso, all'ente gestore un contributo per la realizzazione degli interventi diretti sugli edifici al fine di garantire il rispetto dei limiti stessi.

Per le zone non ancora edificate a destinazione residenziale si concorderà con l'ente gestore le misure di mitigazione principali da mettere in atto per ottenere un'efficace mitigazione del disturbo da traffico veicolare.

Dalla nostra analisi non si rilevano particolari situazioni meritevole di approfondimento relativamente al rumore prodotto dall'arteria di traffico stradale, essendo via Milanese posta esternamente al nucleo abitato in area non urbanizzata o a destinazione produttiva.

Può essere opportuno individuare sia lungo le strade comunali che quelle provinciali alcuni punti ben identificati dove verificare i livelli di rumorosità in tempi successivi (ad es. ogni due anni) definendo di fatto delle procedure di monitoraggio del rumore legato al traffico veicolare.

Particolare attenzione è stata posta al sistema delle vie di comunicazione e dello sviluppo stradale al fine di individuare le tipologie delle strade (arterie di traffico locale, arterie di traffico locale di attraversamento, arterie di intenso traffico veicolare, arterie di grande comunicazione).

Distribuzione della popolazione sul territorio comunale

Le zone più densamente abitate hanno una rumorosità generalmente più elevata perché statisticamente inducono un traffico locale maggiore e presentano fenomeni di vita sociale che coinvolgono anche l'ambiente esterno alle abitazioni.


Il "fattore antropico" ha un'incidenza elevata (zone densamente abitate) e quelle con bassa densità abitativa dove il rumore di fondo è connesso dipende dalla distanza dalle arterie stradali più importanti o dalle sorgenti fisse (attività industriali).

A tale scopo si produce di seguito la planimetria del Comune, ove sono segnalate le aree a destinazione residenziale, senza ulteriori distinzioni tra le stesse, in quanto gli indici urbanistici non differiscono in maniera tale da determinare "fattori antropici" molto differenziati all'interno dell'ambito dell'edificato.

Diversa la situazione delle ville isolate per le quali si configurano situazioni di minima densità insediativa e di pregio ambientale.

Si segnala nella planimetria seguente:

- aree urbanizzate ad uso residenziale: colore magenta
- ville isolate: colore verde



Si rammenta che su una parte importante del territorio vige il vincolo di inedificabilità dovuto alla presenza del parco di importanza sovracomunale.

Metodologia analitica utilizzata per le scelte di primo azzonamento

Le scelte per un primo azzonamento non possono prescindere dall'individuazione delle aree di maggior tutela e delle aree in cui, per lo svolgimento dell'attività, deve essere necessario garantire un limite di rumorosità che non vincoli in maniera troppo restrittiva lo svolgimento dell'attività.

Le aree di maggior tutela, da collocarsi preferibilmente in classe I, sono principalmente individuabili come aree di valenza naturalistica e ambientale, oppure complessi residenziali di particolare pregio.

Per le aree che per lo svolgimento dell'attività necessitano di quiete (es. complessi scolastici) si è preferito in questa prima fase una destinazione in Classe II.

Per quanto concerne le aree in cui è doveroso garantire un limite di rumorosità compatibile con lo svolgimento delle attività, esse sono di norma individuabili in aree a destinazione produttiva, in particolare se individuate all'interno di interventi organici di sviluppo. Situazioni critiche possono verificarsi per attività poste a stretto contatto con destinazioni di tipo residenziale.

Un'altra importante sorgente di rumore è costituita dalle infrastrutture dei trasporti, per le quali peraltro valgono i disposti del DPR 142/04.

Fatti salvi i criteri sopra elencati per l'individuazione delle principali sorgenti acustiche - siano esse infrastrutture dei trasporti o zone industriali - e per l'individuazione dei recettori sensibili dove è necessario garantire condizioni di particolare tutela, resta il problema delle scelte da operare sulla restante parte di territorio che sfocia prevalentemente nella definizione delle aree di Classe III e Classe II.

Si è proceduto alla classificazione di tali parti di territorio secondo la metodologia di seguito esposta:

- individuazione di una macroarea ricomprendente il centro storico con insediamenti spesso posti addossati gli uni agli altri e presenza di microattività con una prevalente classificazione in Classe III;
- aree a destinazione residenziale con sviluppo pianificato ed assenza di complessi residenziali ad alta densità con classificazione in Classe II (aree prevalentemente residenziali).

Ipotesi di classificazione acustica del territorio


Nell'assegnazione delle classi omogenee al territorio comunale, laddove possibile, sono stati seguiti i seguenti indirizzi di massima:

Zone di classe I: aree particolarmente protette

Tenuto conto che in tali aree la quiete deve rappresentare un elemento di base si è scelto per quanto possibile, di caratterizzare con tale classe le aree non urbanizzate aventi destinazione di salvaguardia ambientale o boschiva ed in genere le zone di tutela ambientale-paesaggistica.

A questa classe sono quindi state assegnate le aree boschive e naturalistiche rientranti nell'area del Parco Naturale Valle del Lambro, purchè non poste in prossimità delle principali arterie di traffico e delle aree destinate alle attività produttive.

Di seguito è riportata la localizzazione delle aree collocate in tale classe caratterizzate da puntini di colore grigio.



Zone di classe II: aree prevalentemente residenziali

Da definizione rientrano in questa classe le aree che abbiano un tessuto urbano non particolarmente intenso, interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali rumorose. Ne consegue che a tale classe sono state attribuite tutte le parti di territorio urbanizzate o comunque edificabili con destinazione residenziale che non risultino a densità edificatoria particolarmente elevata o essere in flangia alle maggiori arterie di traffico o agli insediamenti rumorosi presenti. In tale classe sono stati posti anche gli edifici di interesse generale (per es. scolastici) che non è stato possibile collocare nella classe inferiore ed i parchi urbani, se tale collocazione non rappresenta una forzatura rispetto alla rumorosità delle aree in cui sono inseriti.


In classe II si è scelto di collocare l'area di espansione residenziale che risulta con indici urbanistici non particolarmente elevati.

La chiesa parrocchiale posta a ridosso del nucleo storico è stata collocata in tale classe.

Vista la dislocazione è stata azzonata in classe II^a anche villa Tassera.

Inoltre, tenuto conto delle lavorazioni effettuate che non sono sistematiche o altamente meccanizzate, si è scelto di collocare in tale classe anche le aree a destinazione agricola.

Di seguito è riportata la localizzazione delle aree collocate in tale classe caratterizzate da puntini di colore verde.



Zone di classe III: aree di tipo misto


In considerazione della rete viaria presente e della rumorosità in esse riscontrata si è scelto di porre in tale classe le principali strade di interesse locale e le aree ad esse adiacenti (Via per Anzano e via Carcano).

I centri storici e le loro espansioni, limitatamente alla parte più antropizzata, vista la densità di popolazione e gli indici urbanistici nonché la presenza di attività commerciali ed uffici, sono stati posti anch'essi in classe III.

Vista la sua dislocazione in area di tipo misto è stato azzonata in questa classe anche la scuola materna.

Sono state collocate in tale ambito anche gli insediamenti produttivi oggetto di riqualificazione.

Di seguito è riportata la localizzazione delle aree collocate in tale classe caratterizzate da linee orizzontali di colore giallo.



Zone di classe IV: aree di intensa attività umana


Tale classe è rispondente per connotare la rumorosità delle aree ad intensa attività antropica.

La classe IV è stata utilizzata per definire le attività artigianali presenti nel comparto identificato a livello urbanistico come zona D2 collocato in area a distanza ridotta da insediamenti residenziali.

Identica destinazione è stata assegnata anche al tracciato della Strada provinciale (via Milanese) caratterizzata da traffico pesante non trascurabile.

Vista lo stato di fatto del Comune oggetto di studio la classe IV è stata prevalentemente utilizzata come fascia di raccordo tra le altre classi acustiche utilizzate.


Di seguito è riportata la localizzazione delle aree collocate in tale classe caratterizzate da linee verticali di colore arancio.



Zone di classe V: aree prevalentemente industriali

In tale classe sono state collocati gli impianti industriali, esistenti ed in progetto, di maggior impatto insediati in aree a chiara vocazione industriale che necessitano di poter usufruire di condizioni che permettano lo svolgimento di attività rumorose, almeno nel periodo diurno.

Di seguito è riportata la localizzazione delle aree collocate in tale classe caratterizzate da linee incrociate di colore rosso.



Zone di classe VI: aree esclusivamente industriali

Vista la localizzazione delle aree industriali e la presenza spesso di aree edificabili o residenze a distanza ridotta, si è scelto di non assegnare la classe VI agli insediamenti industriali presenti, in quanto tale classe avrebbe comportato una eccessiva penalizzazione per le aree residenziali adiacenti.

Acquisizione dati acustici relativi al territorio

Le analisi di cui sopra hanno permesso di individuare in maniera mirata i punti da scegliere come postazioni di misura al fine di caratterizzare il territorio per avere una visione il più possibile completa della situazione attuale, ricorrendo ad un ragionevole numero di postazioni di misura.

Le "Linee guida della Regione Lombardia" suggeriscono infatti di evitare per quanto possibile le mappature teoriche del territorio basate su griglie spaziali ed invece di effettuare indagini fonometriche sorgenti-orientate o ricettori-orientate.

Non esistono studi preliminari sul territorio, oltre a indagine specifiche relative a contenziosi tra privati e attività produttive; tali dati sono stati acquisiti in sede di definizione della zonizzazione acustica. Per i dati acustici relativi al territorio si confronterà con la relazione allegata.

I punti di misura sono stati localizzati tenendo conto dei seguenti criteri di massima:

- verificare la variabilità del rumore allontanandosi dagli assi stradali e dalle sorgenti fisse, lungo sezioni di riferimento di specifico interesse urbanistico;
- misurare i livelli di disturbo acustico in prossimità di alcune sorgenti fisse, in relazione alle informazioni già disponibili sulle attività produttive ed alle differenti possibili scelte inerenti la classificazione di aree limitrofi del territorio circostante;
- determinare il rumore risultante in prossimità di alcuni siti particolarmente sensibili, in relazione alle sorgenti fisse e/o mobili presenti.

Sulla scorta di quanto evidenziato sono stati individuati in prima ipotesi, come meritevoli di verifica strumentale le seguenti situazioni:

- la fascia d'influenza della S.P. n° 40 con particolare riferimento alle aree in cui vi è commistione tra destinazione di tipo residenziale e produttivo;
- il clima acustico presso il plesso scolastico collocato sulle vie Giovanni XXIII-Carcano.

Le risultanze di tutti i rilievi effettuati saranno contenute nella relazione "Rilievi fonometrici".


Relazioni di confine

La zonizzazione acustica del territorio comunale deve anche tenere conto delle condizioni dell'area territoriali limitrofe e quindi oltre ad analizzare il Comune in oggetto, per le fasce di confine essa deve tenere conto anche di quello che si presenta nel territorio circostante pur se appartenente ad altro Comune.

Per i Comuni limitrofi che non hanno ancora adottato un proprio piano di zonizzazione acustica, l'analisi di compatibilità è stata condotta esclusivamente tenuto conto delle destinazioni urbanistiche previste dai PRG vigenti.

Si può osservare in generale una certa continuità d'uso del territorio tra i diversi comuni anche nelle zone di confine in particolare attorno alle arterie di maggior traffico. La congruenza dal punto di vista urbanistico ha portato a rendere facilmente perseguibile la compatibilità anche dal punto di vista dell'azzonamento acustico.

Di seguito si riporta in estratto, per quanto di interesse, la tavola del sistema insediativi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riportante il territorio di Alserio.



LEGENDA

INSEDIAMENTI

- Centri storici e nuclei di antica formazione
- Aree urbanizzate esistenti e previste (P.R.G. Vigenti)
- COMO Centri di rilevanza sovracomunale

LIMITI AMMINISTRATIVI

- Confini Provinciali
- Confini Comunità Montane
- Confini comunali


VIABILITA' ESISTENTE E PREVISTA

- Autostrade e superstrade
- Coll.ti Como-Varese e Albese-S.S.36 tracciati da definire
- Viabilità principale
- Viabilità secondaria

SISTEMA FERROVIARIO ESISTENTE E PREVISTO

- Linee ferroviarie
- Stazioni ferroviarie
- Metrotramvia

Inoltre si riporta in estratto, per quanto di interesse, la tavola delle sintesi di previsione urbanistica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riportante il territorio di Alserio.



LEGENDA

	Zone A		Verde, gioco, sport (esistente)
	Piani Attuativi		Verde, gioco, sport (previste)
	Residenziale (esistente)		Aree estr., cave (esistente)
	Residenziale (espansione)		Aree estr., cave (previste)
	Produttivo (consolidato)		Agricolo
	Produttivo (espansione)		Bosco
	Terziario (esistente)		Ambiti lacuali (Laghi e fiumi)
	Terziario (Previsto)		Zone di tutela di PRG
	Servizi comunali (esistente)		Scali ferroviari (esistenti)
	Servizi comunali (previsione)		Scali ferroviari (previsti)
	Serv. Sovracomunali (esistente)		Infrastrutture navigazione (esistente)
	Serv. Sovracomunali (previsti)		Infrastrutture navigazione (previste)

La situazione riferita ad ogni singolo comune è di seguito analizzata:

Comune di Monguzzo: l'area di confine è molto limitata ed è localizzata nell'area est del confine del comune di Alserio, nella zona a lago.

La destinazione urbanistica del comune di Alserio per le parti a confine è di area ad uso boschivo ricadente nell'area parco.

Il comune di Monguzzo non ha approvato un proprio piano di classificazione acustica; la destinazione urbanistica della parte di territorio a confine con il Comune di Alserio è di aree anch'esse a verde e non urbanizzate.

L'azzonamento proposto da Comune di Alserio prevede:

⇒ classe I per l'intero confine comunale.

Si segnala pertanto la congruenza tra la destinazione urbanistica del Comune di Monguzzo e la classificazione proposta dal Comune di Alserio.

Comune di Anzano al Parco: l'area di confine è collocata nella parte sud del territorio comunale che risulta essere scarsamente antropizzata ad eccezione delle parti adiacenti alle vie di collegamento.

La destinazione urbanistica del comune di Alserio è caratterizzata dalla presenza di tessuto residenziale solo tra le vie per Anzano e la cascina Belvedere (dove è prevista anche un'area di espansione residenziale), mentre per la restante parte trattasi di area a destinazione agricolo-boschiva in parte rientrante nell'area parco. Parte del confine è caratterizzata da area standard dovuta alla fascia di rispetto cimiteriale.

Il comune di Anzano ha adottato un proprio piano di classificazione acustica che prevede per le aree a confine con il Comune di Alserio le seguenti classi:

⇒ classe III per l'area a destinazione residenziale posta nella parte ovest fino a via per Anzano (sul Comune di Alserio);

⇒ classe II per l'area non urbanizzata posta ad est del confine corrispondente con l'area parco su Alserio.

L'azzonamento proposto da Comune di Alserio prevede:

⇒ classe I per l'area ricadente nella zona parco collocata ad est verso il lago;

⇒ classe III per via per Anzano e la fascia di pertinenza di 30 metri da ambo i lati;

⇒ classe II per la restante parte del confine comunale.

Si segnala pertanto la congruenza di massima, senza che vi siano salti di classe, tra la classificazione adottata dal Comune di Anzano al Parco e la classificazione proposta dal Comune di Alserio.

Comune di Orsenigo: l'area di confine è connotata dalla presenza della S.P. n° 40 che costituisce confine ovest del Comune di Alserio.

La destinazione urbanistica del comune di Alserio è caratterizzata dalla presenza di tessuto residenziale per la parte più a sud e più a nord del confine, di tessuto a carattere produttivo collocato in due distinte macroaree e da aree a destinazione a verde per la restante area adiacente al tracciato stradale. Si segnala la presenza tra le due aree a vocazione produttiva di una porzione di territorio destinata a verde privato.

Il Comune di Orsenigo ha un proprio piano di azzonamento acustico, ormai datato, che prevede per l'area a confine la classificazione in classe III; è in fase di affidamento incarico per l'aggiornamento dello stesso in riferimento agli ultimi disposti legislativi.

L'azzonamento proposto da Comune di Alserio prevede la classe IV per tutta l'area di confine.

Si segnala pertanto la congruenza tra le classi acustiche del territorio di Orsenigo e le classi proposte dall'azzonamento acustico di Alserio.

Comune di Albavilla: l'area di confine è collocata nella parte nord del territorio e posta tra il tracciato della SP n° 40 ed lago di Alserio.

La destinazione urbanistica del comune di Alserio per le parti a confine è di aree residenziale per una parte di territorio posta ridosso del S.P. n° 40, per l'area di Cascina Tassera e in adiacenza a via per Carcano per la restante parte la destinazione è di area destinata a verde.

Il comune di Albavilla ha approvato un proprio piano di classificazione acustica che prevede per le aree a confine con il Comune di Alserio le seguenti classi:

- ⇒ classe IV per l'area a destinazione produttiva posta sulla S.P. n° 40;
- ⇒ classe III tutta l'area ricompresa tra la S.P. n° 40 e via IX Agosto 1160 (in Albavilla);
- ⇒ classe II dalla citata via fino al confine a lago.

L'azzonamento proposto da Comune di Alserio prevede:

- ⇒ classe IV per la S.P. n° 40 e per una fascia di pertinenza di 50 metri;
- ⇒ classe III per ulteriori 50 metri sulla S.P. n° 40;
- ⇒ classe III per via per Carcano (su Alserio) con una fascia di pertinenza di 30 metri da entrambi i lati;
- ⇒ classe II per l'area urbanizzata posta tra la S.P. n° 40 e via per Carcano a meno delle fasce di pertinenza stradale sopra riportate;
- ⇒ classe I per la parte di territorio non urbanizzata da via per Carcano (a meno delle fasce di pertinenza stradale sopra riportate) fino al confine a lago.

Si segnala pertanto la congruenza di massima, senza che vi siano salti di classe, tra la classificazione approvata dal Comune di Albavilla e la classificazione proposta dal Comune di Alserio.